



67° Coppa Nissena
Historic Centenario

16 - 17 - 18 settembre 2022



Data: Caltanissetta, 18 settembre 2022

Documento n°: 2.4

Oggetto: Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi

Ora: 13:00

Da Commissari Sportivi

A Concorrente/Conducente Agnello Calcedonio - Lic. n. 373369 - N. Gara 202 - Vettura Lancia Fulvia Coupè Rally - Raggruppamento 1°/G1/T/TC1300 - N. Fiche I-9617N - Domiciliato a Caltanissetta in Via Parri, 1

Direttore di Gara - Cronometristi

I Commissari Sportivi,

- **Viste** le disposte Verifiche Tecniche d'ufficio post gara (Comunicato n. 2 doc. 2.3);
- **Vista** la relazione del Commissario Tecnico (doc. 6.3), che allegata in copia alla presente decisione ne forma parte integrante, in cui segnala la **NON** conformità della vettura n. 202 nel particolare "Peso minimo", riscontrando un di Kg 842 inferiore a Kg 865 per come riportato all'art. 7 dell'HTP n. I-9617N, classificando la stessa come una non conformità di tipo B;
- **Convocato** e ascoltato il Concorrente/Conducente Agnello Calcedonio n. 202 che ha riconosciuto la non conformità della verifica effettuata e riferendo quanto segue: "non sapevo di essere sottopeso";
- **Vista** la dichiarazione del concorrente stesso che nulla ha da obiettare in merito alle modalità e all'esito della verifica tecnica.
- **Avendo considerato** quanto sopra esposto

Visti gli articoli di riferimento: RSN Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi), Art 89 (obblighi particolari dei conducenti), Art 90 (responsabilità del concorrente), Art 227.10 (esclusione dalla classifica), Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi), art. 89 del RSN (obblighi dei conducenti)

Decidono

- Di escludere dalla classifica il n. 202 Agnello Calcedonio per **NON** conformità della vettura nel particolare "Peso"
- Di non segnalare alla Procura Federale il Concorrente/Conducente n. 202 Agnello Calcedonio, tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate

Si dà mandato al Direttore di Gara di aggiornare le classifiche ed in particolare: Il n. 202 **NON** deve figurare nelle relative classifiche perché escluso dalle stesse;

Tutti i concorrenti classificati dopo il concorrente n. 202 sono legittimati ad avanzare di una posizione nelle relative classifiche.

Il Concorrente è stato informato che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa e dà atto di essere stato convocato, ascoltato e di conoscere i motivi della decisione.

I Commissari Sportivi

Aldo Pezzolla
Presidente

Valerio Ingento
Componente

Marcello Tornatore
Componente

Ricevuta da parte del concorrente la Decisione n. 2 dei Commissari Sportivi:

Data: ~~18~~ 19/09/2022 Ora: 18/07/2022 Firma: Agnello Calcedonio

Esposto alle ore: 13:50

Il concorrente n° 202 Agnello Calcedonio dichiara la volontà di non voler ricorrere in appello Agnello Calcedonio